



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 10 luglio 2015
Ns. Prot. n. 911

**Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Camerino
Prof. Flavio CORRADINI
Piazza Cavour 19/f
62032 Camerino (MC)
segreteria.rettore@unicam.it**

**Egr. Responsabile del Servizio
del Comune di Tossicia
Ing. Magiste TROSINI
Via Piane dell'Addolorata
64046 Tossicia (TE)
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it**

p.c.

**Egr. Presidente
Ordine Architetti, P., p. e C.
della Provincia di Teramo
Arch. Giustino VALLESE
oappc.teramo@archiworldpec.it**

**OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione
ambiti A-B-C del Comune di Tossicia.**

Aggiudicazione definitiva allo Studio MDA Architetti Associati

Determina n. 4/74 del 28.01.2015

VS. NOTA Prot. 6758 del 24.06.2015

Nel riscontrare la nota in oggetto, a firma del Direttore Generale Dott. Luigi TAPANELLI, si evidenzia che con Determina n.4/74 del 28.01.2015 il Responsabile del Servizio del comune di Tossicia aggiudicava in via definitiva "L'affidamento dell'incarico professionale **per la redazione del Piano di Ricostruzione** ambiti A-B-C di Tossicia" alla R.T.P. costituita da Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P "quindi non siamo in presenza **di " un incarico retribuito di carattere occasionale che riguarda il Coordinamento di un gruppo tecnici, a cui è stata affidata la redazione dei Piani di Ricostruzione del Comune di Tossicia"** ma **di un incarico per la redazione del Piano di Ricostruzione ovvero di un incarico di progettazione non configurabile come attività di consulenza e di carattere occasionale.**

Al riguardo dell'occasionalità giova ricordare che la Legge Biagi (art. 61 comma 3) prevede che siano escluse dalla possibilità di effettuare prestazioni occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.


Quindi non trova applicazione né l'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che così recita "Il regime a tempo pieno: a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali" né tantomeno l'art. 6, comma 10, della Legge 30/12/2010 n. 240 che così recita " I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

Vogliamo altresì ricordare che la situazione suesposta possa costituire un illecito amministrativo da parte dell'Ente e responsabilità disciplinare da parte del dipendente; il perdurare delle stesse ci vedrà costretti a denunciarle alle autorità competenti ed adire per vie legali per la mancanza di opportunità economica e danno curriculare.

All'uopo alla presente alleghiamo nota dell'ANAC dell'11.12.2014 nella quale l'incompatibilità di un professore a tempo pieno all'interno di una RTP è stata causa di esclusione del raggruppamento alla partecipazione alla gara.

Parimenti, rilevato che la responsabilità dello Studio MDA Architetti, capogruppo, è ascrivibile ai singoli professionisti costituenti lo studio associato considerato che per il Prof. Arch. DE ANNUNTIIS è venuto a mancare il requisito per poter partecipare e di conseguenza con la sua esclusione si è modificata la RTP in virtù della nota sopra dell'ANAC voglia il Responsabile del Servizio del comune di Tossicia prendere atto della modifica della RTP e di conseguenza della sua esclusione.

Cordiali Saluti


IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)

Allegato: Nota ANAC